

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Premessa

È ufficialmente entrato in vigore il registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti affini, presso le camere di commercio italiane (il “**Registro**”). Il 9 ottobre 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha attestato l’operatività del sistema emanando l’ultimo dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto n. 55/2022 del Ministero dell’Economia e Finanze, istitutivo del Registro (ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. 231/2007 e delle direttive UE n. 2015/849 e n. 2018/843 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo). Il Registro comprende una “sezione autonoma” per le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private e una “sezione speciale” per i trust e istituti giuridici affini.

Il Registro rappresenta un sistema innovativo, dalle grandi potenzialità nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, che rende l’ordinamento italiano fra i più avanzati al livello internazionale. Sarà inoltre interconnesso ai registri centrali degli Stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo rafforzando lo scambio di informazioni sui titolari effettivi tra le autorità competenti.

Ne consegue che imprese e gestori di ogni tipo di patrimoni italiani ed esteri con una presenza qualificata nel territorio italiano devono tempestivamente analizzare la propria struttura organizzativa, individuare gli adempimenti derivanti dalle nuove regole in relazione al titolare effettivo e valutare ogni altra conseguenza rilevante, ivi incluse le implicazioni fiscali per i soggetti interessati.

Il titolare effettivo e le principali criticità

Per la normativa antiriciclaggio italiana, il titolare effettivo di società ed enti coincide con la persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo. A seconda delle caratteristiche dell’ente, la legge stabilisce ulteriori e più specifici criteri, come per i trust e gli istituti affini.

In altri casi ancora, come per i fondi comuni d’investimento italiani ed esteri, mancano indicazioni normative e una prassi consolidata. Infine, nelle strutture societarie più articolate e di dimensione internazionale, la ricerca del titolare effettivo richiede

un’analisi dettagliata delle catene di controllo, dei diritti amministrativi delle partecipazioni e della natura dei relativi veicoli di investimento.

A questi fini, a livello internazionale, le linee guida emanate negli anni dal Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI) rappresentano uno dei principali strumenti interpretativi della normativa antiriciclaggio determinante nell’individuazione del titolare effettivo.

Termini per le comunicazioni al Registro

L’11 dicembre 2023 scadrà il termine perentorio per la prima comunicazione al Registro dell’identità del titolare effettivo da parte di: (i) amministratori, per le imprese dotate di personalità giuridica (di seguito, imprese); (ii) fondatori se in vita o soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione, per le persone giuridiche private; (iii) fiduciari (o *trustee*) per i trust e gli istituti affini.

Per imprese, persone giuridiche private, trust e istituti affini costituiti **dopo il 9 ottobre 2023**, la prima comunicazione dovrà essere effettuata **dopo 30 giorni**.

Ogni variazione dei dati e delle informazioni sul titolare effettivo dovrà essere comunicata **entro 30 giorni** dal compimento del relativo atto. I dati trasmessi al Registro dovranno essere confermati **entro 12 mesi** dalla prima comunicazione o dall’ultima variazione (le imprese potranno effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio).

I dati e le informazioni da comunicare al Registro

Per le imprese residenti o stabilite in Italia si devono comunicare: dati identificativi, cittadinanza, residenza, domicilio, codice fiscale, entità della partecipazione o modalità di esercizio del controllo o poteri di rappresentanza legale di ciascun titolare effettivo.

Per i trust produttivi di effetti rilevanti in Italia e gli istituti affini stabiliti o residenti in Italia si devono comunicare:

- in relazione a ciascun titolare effettivo: dati identificativi, cittadinanza, residenza, domicilio, codice fiscale;
- in relazione ai trust o istituti affini: denominazione, codice fiscale, data, luogo ed estremi degli atti di costituzione.

Inoltre, si devono comunicare le circostanze eccezionali che giustificano una esclusione o una limitazione all'accesso ai dati presenti nel Registro da parte del pubblico, qualora il titolare effettivo sia esposto a un rischio sproporzionato di frode, incolumità, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, ovvero sia minore o incapace (i "controinteressati").

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e devono essere comunicati all'ufficio del Registro imprese della Camera di commercio territorialmente competente.

La comunicazione del titolare effettivo deve avvenire esclusivamente per via telematica, tramite applicativi specifici, aggiornati con la modulistica ministeriale, che consentano l'invio di pratiche sottoscritte digitalmente. Non sono permesse deleghe a terzi per la sottoscrizione digitale del modello di comunicazione.

Soggetti autorizzati ad accedere al Registro

Le informazioni presenti nel Registro sono accessibili a:

- autorità pubbliche (inclusa l'amministrazione finanziaria);
- soggetti obbligati a effettuare le verifiche antiriciclaggio, previo accreditamento presso il Registro;
- pubblico, in presenza di un interesse giuridico rilevante e differenziato adeguatamente documentato alla richiesta di accesso al Registro (in linea con la recente giurisprudenza della Corte di giustizia UE – cause riunite C-37/20 e C-601/20).

L'accesso del pubblico ai dati dei controinteressati è concesso all'esito di un procedimento di autorizzazione del controinteressato valutato dalla Camera di commercio competente.

Infine, grazie al sistema di interconnessione europeo denominato "BORIS", il Registro può essere consultato dalle autorità competenti e dai soggetti obbligati ad effettuare le verifiche antiriciclaggio in altri Stati membri della UE o dello Spazio Economico Europeo.

Controlli e sanzioni

A livello amministrativo, ogni omessa comunicazione è sanzionata fino a 1.032 euro. I relativi controlli sono effettuati dalle camere di commercio territorialmente competenti che provvedono anche all'irrogazione delle relative sanzioni. Inoltre, i soggetti obbligati alle verifiche antiriciclaggio che riscontrano delle discordanze dei dati presenti nel Registro sono tenuti a

effettuare le relative segnalazioni alle camere di commercio.

A livello penale, essendo la comunicazione del titolare effettivo al Registro resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è punito chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla legge. Inoltre, l'esibizione di un atto contenente dati non corrispondenti a verità corrisponde ad uso di atto falso.

A livello societario, gli amministratori, se non sono in grado di acquisire autonomamente i dati sulla titolarità effettiva, possono farne espressa richiesta ai soci, i quali in caso di inerzia o di rifiuto ingiustificato o di indicazioni di informazioni palesemente fraudolente non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni eventualmente assunte con il voto determinante di questi ultimi sarebbero impugnabili.

Come possiamo aiutarvi

I nuovi adempimenti relativi al neoistituito Registro si aggiungono alle regole e *best practice* esistenti da anni in relazione all'individuazione dei titolari effettivi di società ed enti ai fini della normativa antiriciclaggio a livello domestico e internazionale.

L'incremento del livello di compliance e di *disclosure* relativo alle informazioni sui titolari effettivi di società ed enti (come trust e fondi comuni di investimento) e il nuovo impianto sanzionatorio richiedono a imprese e gestori di patrimoni italiani ed esteri un'attenta analisi giuridica per valutare la propria struttura organizzativa e appurare, tra l'altro:

- quali soggetti sono tenuti alle comunicazioni al Registro;
- quali sono i trust produttivi di effetti rilevanti in Italia;
- come indentificare correttamente il titolare effettivo;
- come tutelare adeguatamente le informazioni relative al titolare effettivo oggetto di *disclosure* al Registro;
- le eventuali implicazioni in altri ambiti del diritto, inclusa la fiscalità domestica e internazionale dei soggetti interessati.

Giorgio Vaselli

partner – tax

email: giorgio.vaselli@galaw.it

telefono: +39 02 9769 7800